

Prot. n. 080u/2019

Invio via e-mail

Calderara di Reno (BO), 27 giugno 2019

Spett.le

**Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente**

Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling

Corso di Porta Vittoria, 22 – 20122 Milano

infrastrutture@arera.it

Oggetto: Osservazioni relative al documento per la consultazione (DCO) 203/2019/R/GAS – criteri di consultazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il quinto periodo di regolazione

Chi siamo

Federmetano, costituita nel 1948, associa i proprietari di stazioni di servizio per la distribuzione del metano ad uso autotrazione. Parte di questi operatori, che rappresentano il 90% delle Aziende italiane del settore adibito alle emergenze sulla rete dei metanodotti (Servizio Alternativo), svolge anche attività di fornitura e trasporto di metano mediante carri bombolai per usi autotrazione, civile e industriale oltreché alle emergenze sui metanodotti, con una potenzialità di trasporto su gomma pari a un milione di mc/giorno. Aderiscono alla Federazione 1/3 dei distributori stradali di gas naturale con consumi di ca. 400 milioni di mc. annui. Annualmente gli associati Federmetano effettuano rifornimenti a più di 1,5 mln di veicoli e già oggi erogano biometano per autotrazione, unici in Italia. Presente sui tavoli tecnici e istituzionali a livello statale, regionale, locale, come riferimento per l'elaborazione di norme di settore. Lo scopo principale è la tutela e lo sviluppo del metano per autotrazione in tutte le sue declinazioni: CNG (gas naturale compresso), LNG (gas naturale liquefatto), biometano. Dal 2009 è stato attivato un servizio di affiliazione per le officine del settore, riconosciute come fondamentale anello nel processo di revisione periodica dei serbatoi.

Si riportano di seguito le osservazioni della Scrivente relative al DCO 203/2019/R/gas.

I contenuti non sono da ritenersi di carattere riservato.

Spunti per la consultazione

S4 Osservazioni in merito alle proposte sul servizio di trasporto alternativo mediante carro bombolaio

1. La Scrivente condivide il principio, espresso dall'ARERA nel documento di consultazione 203/2019/R/gas, che l'organizzazione, l'attivazione, la gestione e i costi del Servizio alternativo per forniture emergenziali (definite

peraltro Forniture di Emergenza dal Ministero dell'Interno nel proprio DM 3 febbraio 2016¹) a mezzo carri bombolai devono essere a carico del gestore della rete di trasporto (Trasportatore) su cui ha origine l'interruzione, come indicato al punto 6.4 lett. b) del DCO, in quanto "gestore" dell'infrastruttura di trasporto. È parere della Scrivente che, soprattutto a seguito della possibile selezione da parte del gestore della rete di trasporto dei fornitori del servizio alternativo tramite procedure a evidenza pubblica (così come prospettato nel punto 6.4 lett. a) del DCO), la gestione (amministrativa, logistica, tecnica ecc.) del servizio di fornitura emergenziale a mezzo carri bombolai debba avvenire esclusivamente tra il Trasportatore e il Fornitore del Servizio. Il Titolare del PdR non deve essere coinvolto e l'allacciamento dei carri bombolai dovrebbe avvenire direttamente sulla rete di trasporto, attraverso l'utilizzo degli attacchi flangiati presenti nelle camerette di stacco di Snam Rete Gas. Le stesse dovranno essere adeguate, in termini di spazi disponibili, alla sosta dei mezzi pesanti/carri bombolai e attrezzature mobili per il tempo necessario all'erogazione del servizio alternativo. Solo nel caso in cui l'allaccio del/i carro/i bombolaio/i sia possibile esclusivamente all'interno della cabina di proprietà del Titolare del PdR, lo stesso deve essere coinvolto solo per questioni di tipo logistico (accesso ad area di terzi)/sicurezza/tecnico.

2. Il punto 8.5 dell'allegato A alla Deliberazione 1 febbraio 2018 43/2018/R/Gas "Criteri di regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per gli anni 2018 e 2019" prevede che l'impresa di trasporto, in caso di emergenza di servizio, garantisce la continuità del servizio di trasporto, organizzando e attivando il servizio di trasporto alternativo di gas naturale mediante carro bombolaio sia quando l'alimentazione avviene sulla rete di trasporto che presso un impianto gestito da un operatore terzo, a meno di esplicita indicazione contraria da parte dell'utente o dell'impresa distributrice che gestisce il city gate interessato. A tal fine l'impresa di trasporto comunica all'utente/impresa distributrice che gestisce city gate, la facoltà di avvalersi del trasporto alternativo di gas naturale mediante carro bombolaio in occasione dell'inizio dell'anno termico/in occasione di nuovi city gate o stipula di nuovo contratto di trasporto. L'utente/le imprese distributrici hanno 10 giorni lavorativi di tempo per comunicare all'impresa di trasporto la volontà di non avvalersi di tale servizio.

Attualmente quanto sopra previsto dalla Delibera viene applicato in maniera difforme dal principale Trasportatore in quanto lo stesso prevede, nella propria procedura applicativa, che l'utente/impresa di distribuzione possa modificare durante l'anno termico, in occasione degli interventi con preavviso, l'adesione al servizio di fornitura. È parere della Scrivente che tale meccanismo sia attuato dal Trasportatore al fine di tentare più volte in corso di annualità termica di esimersi dagli obblighi organizzativi imposti e genera confusione e difficoltà organizzative per i vari attori della filiera. Pertanto si ritiene importante che quanto indicato nel sopracitato 8.5 debba essere

¹ Decreto 3 febbraio 2016 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8".

puntualizzato nella Delibera di prossima pubblicazione sulla qualità del servizio di trasporto: la scelta di avvalersi o meno del servizio di fornitura deve avvenire una volta all'anno per tutte le tipologie di forniture (con o senza preavviso).

3. La Scrivente richiede che nel quadro normativo in materia di sicurezza della Delibera sulla qualità e innovazione del servizio di trasporto del gas naturale per il quinto periodo di regolazione siano richiamate, oltre al Decreto Ministeriale del 3 febbraio 2016, le Linee Guida CIG n° 17 inerenti "Le forniture di emergenza di gas naturale mediante carro bombolaio e/o veicolo cisterna". Le Linee Guida di cui sopra completerebbero il quadro normativo in quanto definiscono, in riferimento alla legislazione, alle normative vigenti e alle Deliberazioni dell'ARERA, i criteri attuativi e le modalità operative da seguire per l'esecuzione in condizioni di sicurezza di forniture temporanee di emergenza di gas naturale mediante carri bombolai e/o veicoli cisterna di cui al punto 4.3 della Sezione IV del Decreto Ministeriale del 3 febbraio 2016.
4. Dal 2012 le Aziende che compongono l'elenco fornitori del servizio alternativo pubblicato sui siti istituzionali dei trasportatori gestori delle infrastrutture, hanno l'obbligo, imposto dai trasportatori stessi, di avvalersi di una azienda esterna che certifichi una serie di controlli (audit) in azienda e in campo a sorpresa, (oggi eseguiti da DNV-GL), secondo una check-list estrapolata dalla normativa di settore e concordata con la nostra Associazione di categoria. Riteniamo quanto mai utile che tale condizione di controllo venga in qualche modo prevista nella nuova delibera come indirizzo dei trasportatori ai propri fornitori poiché in questi 7 anni di esecuzione di tali verifiche/audit, i risultati e l'elevazione dello standard qualitativo e di sicurezza è stato notevole. Sarebbe miope, a nostro avviso, disperdere il livello raggiunto sinora.

Con l'auspicio che le richieste della Scrivente siano accolte, rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, si porgono distinti saluti.

FEDERMETANO

Licia Balboni

